



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE SOCIALI

Emanato con DR. n. 578 del 12 novembre 2013



Regolamento della Scuola di Dottorato in Scienze Sociali

INDICE

TITOLO I.....	2
Art. 1 - Istituzione.....	2
Art. 2 – Finalità e obiettivi	2
TITOLO II.....	3
Art. 3 – Organi	3
Art. 4 – Il Consiglio Direttivo	3
Art. 5 – Il Direttore.....	4
Art. 6 – Il Comitato scientifico	4
TITOLO III.....	4
Art. 7 – Disposizioni sul funzionamento degli organi della Scuola	4
Art. 8 – Criteri di ammissibilità dei Corsi di Dottorato alla Scuola in Scienze Sociali	5
Art. 9 - Programmazione pluriennale e piano annuale	5
Art. 10 – Risorse e fonti di finanziamento.....	5
Art. 11 – Rinuncia alla partecipazione alla Scuola da parte di un Corso di Dottorato.....	5
TITOLO IV	6
Art. 12 - Entrata in vigore.....	6

TITOLO I

Art. 1 - Istituzione

1. Presso l'Università degli Studi di Trento è istituita la Scuola di terzo livello denominata "Scuola in Scienze Sociali" (di seguito "Scuola"), promossa dai Dipartimenti di Economia e Management e di Sociologia e Ricerca Sociale, che mettono a disposizione le strutture, servizi e finanziamenti adeguati per la realizzazione delle iniziative attivate dalla Scuola stessa. Nuovi membri e/o partner possono essere ammessi secondo le disposizioni di cui al presente regolamento nel pieno rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo.
2. La Scuola ha durata triennale. La durata si intende tacitamente prorogata, fermo restando il diritto di ciascun partner di recedere con un preavviso di almeno sei mesi prima dell'avvio del rinnovo annuale dei Corsi di Dottorato.

Art. 2 – Finalità e obiettivi

1. La Scuola, nel rispetto dell'autonomia dei singoli Corsi di Dottorato, promuove e coordina la formazione di terzo livello nelle discipline di area economica e sociale in prospettiva internazionale, in stretta collaborazione con altre aree disciplinari interessate e con istituzioni nazionali e internazionali. L'obiettivo è di fornire le necessarie competenze per svolgere sia attività di ricerca, sia attività professionali di alta qualificazione nelle medesime aree scientifico-culturali.
2. La Scuola, nel rispetto delle norme e dei vincoli previsti dal D.R. n. 383 di data 4 luglio 2013 ("Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca") e dagli Artt. 4 comma 2 lett. c); 7 comma 1 lett. d) ed e) e 8 del presente regolamento, può progettare nuovi Corsi di Dottorato e programmi di formazione di terzo livello e di aggiornamento.
3. Sono, inoltre, obiettivi della Scuola:
 - a) il coordinamento dei Corsi di Dottorato dal punto di vista scientifico, organizzativo e finanziario;
 - b) l'organizzazione di attività formative trasversali (metodologiche e interdisciplinari);
 - c) l'attivazione di iniziative didattiche di alta formazione (*Summer School*, corsi di alta formazione professionale, *workshop*, ecc.) anche aperte a partecipanti provenienti da altre strutture accademiche, scientifiche o del mondo del lavoro;
 - d) la promozione delle attività della Scuola, in particolare all'esterno dell'Ateneo, al fine del *fund raising* e del *job placement*.



Regolamento della Scuola di Dottorato in Scienze Sociali

4. Gli accordi internazionali potranno essere proposti sia dalla Scuola, sia dai singoli Corsi di Dottorato. In questo secondo caso la loro gestione rimarrà in capo ai Corsi stessi, che comunque si impegnano a condividerne contatti e attività derivanti.

TITOLO II

Art. 3 – Organi

1. Sono organi della Scuola:
 - a) il Consiglio Direttivo;
 - b) il Direttore.
2. Sono organi di ciascun Corso di Dottorato:
 - a) il Collegio dei Docenti;
 - b) il Coordinatore;
 - c) il Comitato Esecutivo, ove ritenuto necessario.
3. Compiti e funzioni degli organi del Corso di Dottorato sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.

Art. 4 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di programmazione e di indirizzo della Scuola. Esso è composto dal Direttore della Scuola, da un rappresentante eletto da ciascuno dei Dipartimenti che attivano i Corsi di Dottorato della Scuola, dai Coordinatori di ciascun Corso di Dottorato e dai Direttori dei Dipartimenti o da un loro rappresentante delegato.
2. Il Consiglio Direttivo:
 - a) approva, su proposta del Direttore, la programmazione pluriennale e il piano annuale delle attività della Scuola, nonché l'allocazione delle risorse;
 - b) approva le relazioni particolareggiate, di cui all'art. 15 comma 5 lett. e) del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, predisposte annualmente dai Coordinatori;
 - c) può presentare ai Dipartimenti competenti, la proposta di attivazione di nuovi Corsi di Dottorato da gestire all'interno della Scuola; presenta, inoltre, agli organi accademici competenti, le proposte di rinnovo dei Corsi di Dottorato preliminarmente approvate dai Dipartimenti;
 - d) delibera in merito all'ammissibilità dei Corsi di Dottorato alla Scuola;
 - e) propone al Rettore il Direttore della Scuola secondo le procedure di cui al successivo art. 7;
 - f) approva un piano finanziario per l'esercizio di riferimento, definendo appropriate strategie di *fund raising*;
 - g) approva, entro due mesi dal termine dell'esercizio, la relazione consuntiva sulle attività svolte dalla Scuola predisposta dal Direttore ai sensi del successivo art. 5 comma 2 lett g);
 - h) ripartisce le risorse a disposizione della Scuola, in particolare quelle finalizzate all'erogazione delle borse di dottorato;
 - i) approva annualmente, su proposta dei Collegi dei Docenti, il piano didattico dei Corsi di Dottorato nonché delle attività comuni ai corsi stessi, in raccordo con i Dipartimenti per quanto riguarda la disponibilità delle risorse didattiche così impiegate. In tale ambito i Collegi dei Docenti possono attribuire a membri strutturati ore didattiche supplementari ai carichi *standard* di Ateneo, purché questi non comportino oneri finanziari per i Dipartimenti;
 - j) nel limite dei vincoli di cui all'art. 14 comma 8 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, il Consiglio Direttivo attua le funzioni di coordinamento dell'attività didattica e di verifica del buon funzionamento dei Corsi di Dottorato in accordo con le finalità dell'Ateneo.
3. I componenti eletti del Consiglio Direttivo durano in carica un triennio e possono essere confermati una sola volta.



Regolamento della Scuola di Dottorato in Scienze Sociali

Art. 5 – Il Direttore

1. Il Direttore della Scuola è nominato dal Rettore su proposta del Consiglio Direttivo tra i membri dei Collegi dei Docenti non già presenti ad altro titolo nel Consiglio stesso. Il Direttore integra il Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di un mandato consecutivo.
2. Il Direttore:
 - a) rappresenta la Scuola nei rapporti interni ed esterni;
 - b) organizza e coordina le attività della Scuola;
 - c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, cura l'attuazione delle delibere e garantisce la pubblicità di tutti provvedimenti degli organi della Scuola;
 - d) se necessario, convoca i Collegi dei Docenti in seduta congiunta;
 - e) propone al Consiglio Direttivo il programma di attività annuale e pluriennale della Scuola e il relativo piano finanziario e ne è responsabile della realizzazione;
 - f) è responsabile della gestione amministrativa e contabile della Scuola;
 - g) predispose, al termine dell'esercizio, la relazione sulle attività svolte contenente anche il consuntivo delle spese sostenute e la trasmette ai Dipartimenti.
3. Il Direttore designa un Vice direttore tra i componenti del Consiglio Direttivo, che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 6 – Il Comitato scientifico

1. La Scuola può dotarsi di un Comitato Scientifico formato da componenti esterni all'Ateneo di Trento di chiara fama scientifica nelle aree disciplinari o nelle tematiche di ricerca della Scuola. Il Comitato Scientifico sarà chiamato a svolgere funzioni di supporto e valutazione nella programmazione delle attività scientifiche, culturali e didattiche della Scuola.

TITOLO III

Art. 7 – Disposizioni sul funzionamento degli organi della Scuola

1. Il funzionamento degli organi della Scuola deve conformarsi ai seguenti principi, anche nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo:
 - a) le procedure di rinnovo degli stessi devono essere completate almeno trenta giorni prima della loro scadenza;
 - b) scaduto il periodo del mandato, l'organo continua ad esercitare le proprie funzioni in regime di proroga per un periodo massimo di quarantacinque giorni, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili;
 - c) le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni, con l'esclusione di quelle ai punti d) ed e) del presente articolo, sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei componenti;
 - d) per le votazioni relative all'ammissione di nuovi membri e/o partner e per la definizione dei criteri di allocazione delle borse di studio ai singoli Corsi di Dottorato, è richiesta l'approvazione della maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo;
 - e) per le votazioni relative alla richiesta di adesione alla Scuola di nuovi Corsi di Dottorato, fatta salva la verifica della corrispondenza dei criteri di ammissibilità di cui al successivo art. 8 del presente regolamento, è richiesta l'approvazione della maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo.
2. Tutte le riunioni degli organi della Scuola possono svolgersi anche attraverso strumenti di audio conferenza o videoconferenza. In tal caso, chi presiede la riunione, deve verificare la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando personalmente e in modo certo tutti i partecipanti collegati e assicurarsi che gli strumenti utilizzati consentano agli stessi di seguire in tempo reale la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui debbono trovarsi contemporaneamente chi la presiede e chi svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
3. Preventivamente allo svolgimento delle riunioni è necessario che sia fornita la documentazione rilevante ai fini delle decisioni da assumere.



Regolamento della Scuola di Dottorato in Scienze Sociali

Art. 8 – Criteri di ammissibilità dei Corsi di Dottorato alla Scuola in Scienze Sociali

1. Sono candidabili all'ammissione alla Scuola i Corsi di Dottorato che sono in possesso dei requisiti per ottenere l'accREDITAMENTO definiti dall'art. 4 del DM n. 45/2013.
2. I Corsi devono risultare afferenti ad aree scientifiche, macrosettori e/o ambiti di ricerca di riferimento della Scuola.
3. Il Regolamento interno del Corso deve risultare conforme ai Regolamenti interni dei Corsi di Dottorato attivi presso la Scuola alla data in cui ne viene richiesta l'adesione.
In particolare i Corsi di Dottorato che intendano aderire alla Scuola dovranno adeguare i loro Regolamenti interni ai seguenti principi generali:
 - a) la cooptazione di nuovi membri del Collegio dei Docenti dovrà essere deliberata a maggioranza assoluta;
 - b) conformità ai contenuti del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca;
 - c) conformità alle linee guida della Scuola in merito alle autorizzazioni di attività extra per dottorandi.
4. L'ammissibilità alla Scuola avverrà, inoltre, previa verifica della disponibilità di risorse finanziarie coerenti con la normativa nazionale e con le disposizioni di Ateneo, con particolare riferimento all'art. 12 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.

Art. 9 - Programmazione pluriennale e piano annuale

1. La programmazione pluriennale definisce le linee di sviluppo strategico della Scuola, i campi di interesse prioritario nell'ambito della ricerca, le collaborazioni istituzionali da attivare con soggetti pubblici e privati, il fabbisogno finanziario e quanto altro necessario per lo sviluppo programmatico delle risorse e delle attività.
2. La programmazione pluriennale è predisposta dal Direttore e sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo.
3. Il piano annuale attua la programmazione pluriennale e comprende:
 - a) la descrizione dettagliata delle attività formative e scientifiche che si intendono attivare per l'anno accademico successivo con indicazione delle sedi di svolgimento;
 - b) il piano economico preventivo da cui risultino le risorse a disposizione della Scuola per la realizzazione delle iniziative proposte;
 - c) le modalità di copertura dei corsi da parte dei docenti coinvolti nelle iniziative della Scuola, con indicazione dei relativi costi.
4. La pianificazione annuale è predisposta dal Direttore e sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Risorse e fonti di finanziamento

1. Per la realizzazione delle attività indicate nel piano annuale la Scuola usufruisce di risorse finanziarie:
 - a) assegnate dalle strutture che promuovono la Scuola;
 - b) assegnate direttamente dall'Ateneo;
 - c) reperibili autonomamente presso istituzioni pubbliche e private attraverso la stipula di specifici accordi e convenzioni.
2. I fondi di cui dispone la Scuola sono contabilizzati nel bilancio dell'Università e sono gestiti dall'amministrazione centrale, in un apposito centro di costo, per quanto riguarda le borse di studio, le relative maggiorazioni per periodi di formazione all'estero, i contributi previdenziali, il contributo a sostegno dei costi di residenzialità, i costi delle commissioni sia per l'ammissione che per gli esami finali di dottorato. Le altre spese, comprese quelle di funzionamento sono gestite direttamente dalla Scuola.

Art. 11 – Rinuncia alla partecipazione alla Scuola da parte di un Corso di Dottorato

1. I Dipartimenti e i Corsi di Dottorato che intendano rinunciare alla partecipazione alla Scuola dovranno comunicare la decisione al Consiglio Direttivo almeno un anno prima dell'uscita dalla Scuola stessa. Gli studenti che sono già stati ammessi al Corso di Dottorato manterranno l'afferenza alla Scuola fino alla fine del loro ciclo di studio.



Regolamento della Scuola di Dottorato in Scienze Sociali

TITOLO IV

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico ed emanato con decreto rettorale.
2. Entra in vigore alla data della sua pubblicazione.
3. Ogni modifica al presente Regolamento, approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, previo parere favorevole dei Direttori dei Dipartimenti che aderiscono alla Scuola, è sottoposta all'approvazione del Senato accademico.